



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 22 E
LUNEDI' 23 MARZO 2026.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

SOMMARIO

- Paragrafo 1. Normativa in materia di propaganda elettorale e prescrizioni di carattere generale (pag.2-3)
- Paragrafo 2. Individuazione spazi di propaganda elettorale – Affissione manifesti – stampati e giornali murali (pag.4-5)
- Paragrafo 3. Propaganda figurativa e luminosa (pag. 6-7)
- Paragrafo 4. Propaganda fonica su mezzi mobili (pag.7-8)
- Paragrafo 5. Volantinaggio (pag.8)
- Paragrafo 6. Riunioni Elettorali (pag.8-9)
- Paragrafo 7. Riunioni in locali aperti al pubblico – uso di locali comunali (pag.9-10)
- Paragrafo 8. Modalità di svolgimento dei comizi elettorali (pag.10-11-12)
- Paragrafo 9. Occupazione di suolo pubblico (gazebo – panchetti, camper) (pag.12)
- Paragrafo 10. Messaggi politici su quotidiani e periodici (pag.12)
- Paragrafo 11. Diffusione sondaggi demoscopici (pag.13)
- Paragrafo 12. Quadro sinottico delle principali sanzioni (pag.15)



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

**Paragrafo 1. NORMATIVA IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE E
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- legge 04.04.1956, n. 212, “norme per la disciplina della propaganda elettorale” così come modificata dalla Legge 24.04.1975, n. 130;
- legge 10.12.1993, n. 515, in merito alla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, **come modificata dalla legge 22.02.2000, n. 28** recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", in particolare l'art. 9, comma 1, che così recita "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";
- i provvedimenti adottati dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi e quello dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) e, da ultimo, alla delibera n.37/26/CONS.
- D.lgs. 6-9-2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (Art. 67, comma 7, Effetti delle misure di prevenzione) ¹.

Si individuano le seguenti **prescrizioni di carattere generale:**

¹ Comma 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- le norme della Costituzione, in base alle quali “*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione*” (art. 21) nonché “*di riunirsi pacificamente e senza armi*” (art. 17), o strumenti atti ad offendere.
- la legge n. 212/1956 che, al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni. L'affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, conseguentemente, deve pertanto essere evitata, così come sussiste, altresì, il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. n. 212/ 56²) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.lgs. 42/2004)³.

² **Art.1.** L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[abrogato]

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi .

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

³ **Articolo 162** *Violazioni in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

D.lgs. 42/2004 Articolo 49 *Manifesti e cartelli pubblicitari*

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. (Circ. min. 85/2022).

Paragrafo 2. INDIVIDUAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE
AFFISSIONE MANIFESTI – STAMPATI E GIORNALI MURALI

Si premette che, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026**, hanno provveduto a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che partecipano alle consultazioni referendarie gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda. Pertanto, non possono essere affissi manifesti al di fuori degli spazi consentiti e devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

della legge 212/1956)⁴; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956)⁵.

In conseguenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Si rammenta che le spese sostenute dai comuni per la rimozione della propaganda abusiva effettuata tramite scritte o affissioni murali o volantinaggio sono a carico in solido dell’esecutore materiale e del committente responsabile, il cui nominativo a norma di legge,

⁴ Art.8. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

È stata abrogata la norma che escludeva la responsabilità solidale, che pertanto è ritornata in vigore.

⁵ Art.3. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

deve essere obbligatoriamente indicato nel manifesto di propaganda elettorale (art. 15, comma 3 L.10-12/1993 nr. 515)⁶.

Paragrafo 3. PROPAGANDA FIGURATIVA E LUMINOSA

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite. **È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956⁷).** È invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili – **cd. vele e simili** (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale) e tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Il Ministero dell'Interno ha precisato, inoltre, che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati di propaganda elettorale su **mezzi mobili**, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, **non possono essere lasciati in sosta** nelle vie o piazze o altro

⁶ Art. 15, comma 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

La norma prevista per le elezioni del Senato e della Camera si applica anche per le elezioni comunali per esplicita disposizione dell'art. 20 comma 1 della legge 515/93

⁷ Art.6. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000

La sanzione è stata depenalizzata e sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200.000 a due milioni



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento **(c.d. propaganda itinerante)**.

Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.s. e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Paragrafo 4. PROPAGANDA FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì 20 febbraio 2026, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75)⁸; Tale pubblicità elettorale è, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.

⁸ Art.7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

n.495/1992, soggetta all'autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga su più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di inizio dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

È vietato, dalle ore 13 alle ore 15,30, di ogni giorno, l'utilizzo di altoparlanti fissi o mobili.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Paragrafo 5. - VOLANTINAGGIO

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

È, altresì, consentita la distribuzione di volantini o simili all'interno di esercizi commerciali, purché non vengano affissi in vetrina.

Paragrafo 6. RIUNIONI ELETTORALI

Da venerdì 20 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). E' comunque da ricordare che pur in mancanza di un obbligo di legge anche durante il predetto periodo, al fine di evitare

N.B. Reato depenalizzato con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, ovvero da € 103,00 a € 1.032,00



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza -**Questura e i locali comandi dell'Arma dei Carabinieri** - allo scopo di mettere in grado le suindicate Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione (vedasi Capitolo III circolare M.I. n.1943/V).

Ai sensi dell'art.9, primo comma, della legge n. 212/1956, **dal giorno antecedente alla votazione e quindi da sabato 21 marzo fino alla chiusura delle operazioni di voto (lunedì 23 marzo 2026)**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L.n. 130/1975)⁹. **Nei giorni della votazione** è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975).

**Paragrafo 7. RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO –
USO DI LOCALI COMUNALI**

Ai Sindaci si richiama l'obbligo introdotto dall'art. 19 della legge n.515/93¹⁰, di mettere a

⁹ Art. 9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000

N.B. Reato depenalizzato - sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, ovvero da € 103,00 a € 1.032,00

¹⁰ Art. 19. *Interventi dei comuni.*



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella campagna referendaria, i locali di proprietà dell'Ente già predisposti per conferenze e dibattiti.

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Paragrafo 8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni elettorali, è opportuno che i rappresentanti dei partiti o gruppi politici facciano richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.

Il Sindaco di ogni comune, - laddove non opportunamente disciplinato - d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, potrà valutare l'opportunità di determinare, con congruo anticipo, il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze.

Qualora nella stessa giornata e medesimo luogo individuato per i comizi fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, sarebbe opportuno che la durata della manifestazione non superi il massimo di un'ora, così come, l'assegnazione delle piazze, in caso di più richieste, venga effettuata tenendo conto della precedenza della domanda scritta.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali

La norma riguarda le elezioni della camera ma è applicabile alle elezioni comunali per effetto del rinvio formulato dall'art. 20 della legge 515/93



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

In caso di contemporaneità della domanda ed in mancanza di accordo tra le parti, si procederà a sorteggio.

Per l'ultimo giorno di propaganda elettorale, si prega di valutare la possibilità di utilizzare il sorteggio, garantendo a tutte le forze politiche l'uso delle piazze principali per i comizi di chiusura attraverso la differenziazione delle fasce orarie. Le relative richieste potranno essere presentate entro il quinto giorno antecedente, per procedere al sorteggio nella giornata successiva.

Il più ampio rispetto della libertà di propaganda dovrà essere assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo nei comizi. Restano esclusi i contraddittori in luoghi pubblici; possono essere ammessi pubblici dibattiti purché preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico potranno essere effettuate dalle ore 10 alle ore 22 nei giorni feriali - salvo variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e prefestivi l'orario potrà essere protratto fino alle ore 23 e così nell'ultima settimana della campagna referendaria.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri.

Si prega di valutare la possibilità di osservare la **sospensione dei comizi elettorali** in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

avere inizio, per motivi di ordine pubblico, dopo un intervallo di almeno trenta minuti dalla conclusione del precedente, in modo da assicurare il regolare deflusso ed afflusso del pubblico.

I soggetti interessati valuteranno la possibilità di non distribuire manifestini od altro durante i comizi di altri partiti, né intervenire con bandiere e/o cartelli di altre coalizioni politiche né ad effettuare raccolta di firme.

Paragrafo 9. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

È consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Autorità Comunale. Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche. Inoltre, all'interno ed all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti o quant'altro sia individuabile come propaganda elettorale a carattere fisso (non sono tali le bandiere dei partiti o dei movimenti quando servono ad indicare la titolarità della struttura stessa).

Paragrafo 10. MESSAGGI POLITICI SU QUOTIDIANI E PERIODICI

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (13 gennaio 2026) e sino al penultimo giorno prima della votazione (21 marzo 2026), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000)¹¹;

¹¹ Art. 7. *Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche posto in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedasi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980), previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75.

Paragrafo 11. DIFFUSIONE SONDAGGI DEMOSCOPICI

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026 e sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)¹².

Paragrafo 12. QUADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI SANZIONI

VIOLAZIONI	NORMA SANZIONATORIA	PROCEDURE ED AUTORITA' COMPETENTE
-------------------	----------------------------	--

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1

¹²Art. 8. *Sondaggi politici ed elettorali.*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Ancona
Ufficio territoriale del Governo
Area 2[^] - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante ¹³	Art. 7 L. 130/75: Sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	Art. 9 L. 212/56: Sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

¹³N.b.: l'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9,00 alle ore 21,30, solamente per preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione del Sindaco o del Prefetto, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni.